



**ACCORDO QUADRO - Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) ai sensi dell'art. 85 del R.R. 4/2007 - C.I.G.: 9282167E83 – QUESITI.**

1. **Quesito:** Nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO a pag. 13 art. 6 nella parte tabellare relativa a "Sportello multifunzione per il contrasto alla povertà" all'interno delle prestazioni previste per il "Supporto al benessere e alla salute" vengono riportate per due volte sia le Cure Mediche Specialistiche (prima per n. 36 prestazioni e poi per n. 80 prestazioni forfettarie per n. 25 nuclei familiari) che il reperimento farmaci (prima per n. 36 prestazioni e poi per n. 400 prestazioni forfettarie per n. 25 nuclei familiari). Tale distinzione a pag. 8 art. 4 sottosezione "Sportello multifunzione per il contrasto alla povertà" non è menzionata. Pertanto, chiediamo se questa distinzione sottende prestazioni uguali ma per destinatari diversi e se quindi vanno previste prestazioni specifiche per nuclei familiari.

**R:** Le prestazioni indicate nella tabella di cui all'articolo 6 del Capitolato sono corrette. Le n. 80 prestazioni di cure specialistiche e i n. 400 farmaci saranno destinati ad un target specifico di nuclei familiari. Le caratteristiche dei suddetti nuclei familiari saranno definite in fase attuativa dell'appalto.

2. **Quesito:** Nel DISCIPLINARE DI GARA a pag. 16 - paragrafo 13 "subappalto" si cita: "attesa la particolare e delicata natura dei servizi da affidare nonché gli utenti destinatari degli stessi il subappalto è vietato" - tuttavia a pag. 31 lettera L della "tabella dei criteri discrezionali" di cui al paragrafo 20.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA un parametro premiante di valutazione è il numero di CONVENZIONI, PROTOCOLLI, ecc. che di fatto si configurano come prestazioni affidate a terzi e quindi "subappaltate". Per altro la natura del servizio, variegato e con prestazioni altamente specialistiche, di fatto richiede l'affidamento ad altri soggetti per lo svolgimento delle stesse (ad. es. trasporto assistito con ambulanza o visite mediche specialistiche, ecc. vanno affidate a chi dispone di dotazione strumentale e organizzativa tale da espletare questo tipo di prestazioni). Per cui chiediamo in quale forma è possibile affidare questi servizi specialistici all'esterno.

**R:** Si conferma la previsione del par. 13 del Disciplinare di gara, ovvero il divieto di subappalto, in quanto trattasi di contratto avente ad oggetto prestazioni sociali ad alta intensità di manodopera di cui all'Allegato IX del Codice.

Con riferimento alle prestazioni specialistiche dello "Sportello multifunzione per il contrasto alla povertà" saranno ammissibili sub-affidamenti in quanto le attività sono di importo inferiore ai 100.000,00 euro e l'incidenza del costo della manodopera risulta inferiore al 50% dell'importo del contratto. L'Aggiudicataria, in fase di consegna del servizio, dovrà formulare apposita comunicazione riferita ai sub-affidamenti ed in particolare dovrà fornire: (i) copia del subcontratto contenente la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche, (ii) comunicazione dati conto corrente dedicato sub-affidatario ex art.3 L.136/2010 e (iii) dichiarazioni concernenti inesistenza cause di esclusione ex art.80 D.lgs. 50/2016.

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti alla lettera "L" della tabella (par. 21 del Disciplinare di gara), si chiarisce che il parametro di valutazione intende misurare la capacità dell'offerente di collaborare con la rete dei servizi territoriali, al fine di qualificare la presa in carico dei beneficiari finali. Le convenzioni/protocolli/lettere di intenti/lettere di adesione al progetto, volte a documentare la suddetta collaborazione, possono riguardare qualsiasi soggetto non soltanto i titolari degli eventuali sub-affidamenti.

Trani, 18 Agosto 2022

IL RUP

Dott. Alessandro Nicola ATTOLICO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993